

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
Via del Conservatorio, 27/a – 43100 Parma - tel. 0521 381911 fax 200398
Sito web: www.conservatorio.pr.it

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE nr.4/2018
del
11/07/2018

delibera 1/11-07. Personale Amministrativo e Tecnico: mobilità territoriale a.a. 2018/2019 (Nota MIUR DG prot. 8102 del 21 giugno 2018). VISTO l'art. 2 co. 7 lett. e) in materia di reclutamento del personale nell'ambito del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

ACCERTATA alla data l'assenza del regolamento di reclutamento di cui sopra;

VISTA la Nota MIUR D.G. prot. 8102 del 21 giugno 2018 in materia di posti in organico di personale Tecnico e Amministrativo disponibili alla mobilità a.a. 2018/2019;

ACCERTATO che i posti vacanti previsti per l'a.a. 2018/19, nell'ambito dell'organico approvato dalla Corte dei Conti in data 16.04.2014 al foglio 1125 del registro dei visti CdC, sono i seguenti:

profilo EP2: nr. 1 posto;

profilo Assistente: nr. 3 posti e 15 ore in seguito a part-time del titolare;

profilo Coadiutore: nr. 2 posti;

VERIFICATO che hanno presentato domanda di riconferma per l'a.a. 2018/19 i seguenti dipendenti:

profilo Assistente: nr. 3 posti: E. Cutolo, S. Faroldi, O. Moricca, D. Vasta (nr. 15 ore);

profilo Coadiutore: nr. 2 posti: Leon Diaz, Caccavale;

VISTA la Direttiva 1999/70/CE, con particolare riferimento alla clausola 5 dell'Allegato, in materia di misure di prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato;

RICHIAMATA la Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014 in cui viene censurato il D.Lgs. 368/2001 nella parte in cui non interviene in modo incisivo sulla ripetitività dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico (ed AFAM, in quanto equiparato dall'art. 1-quater del D.L. 250/2005), che può far ricorso a tali tipologie di contratto solo ed esclusivamente nelle more del reclutamento a tempo indeterminato;

RICHIAMATA l'Ordinanza del 9 maggio 2018 n° 11158 della Cassazione civile Sezione lavoro, dove vengono riepilogati i principi più importanti che riguardano la questione della reiterazione del contratto a termine nella scuola con tutti gli annessi e connessi:

Per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale della L. 124/1999, art. 4, commi 1 e 2 e in conformità con la Direttiva 1999/70/CE, è illegittima, a far tempo dal 10/7/2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 124/1999, anteriormente all'entrata in vigore della L. 107/2015, col personale sia docente sia amministrativo, tecnico e ausiliario, per la copertura di posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi.

Il D.Lgs. 165/2001, art. 36, comma 5, non consente di costituire rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato quale conseguenza della violazione da parte degli enti pubblici, di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori.

Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine realizzatesi dal 10/7/2001 e prima dell'entrata in vigore della L. 107/2015, con il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, la stabilizzazione acquisita da tali categorie attraverso gli strumenti selettivi-contrattuali operanti, è misura proporzionata, effettiva e idonea a sanzionare l'abuso della reiterazione e a cancellare le conseguenze della violazione del Diritto dell'Unione.

Che tale stabilizzazione attraverso l'avvenuta immissione in ruolo non preclude al personale docente e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario la possibilità di proporre domanda per ottenere il risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, ma, in tal caso, in continuità con i principi affermati dalle

Sez. Un n. 5072/2016, il lavoratore, gravato del relativo onere, non potrà beneficiare dell'agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.

VERIFICATO che il MIUR, come da Nota MIUR prot. 8102 del 21 giugno 2018, intende procedere, già con provvedimento inserito nella legge di stabilità per il 2019, alla completa stabilizzazione del personale inserito nella graduatoria nazionale del personale precario dei profili di assistente e coadiutore, di cui al Decreto D.G. 1627 del 21 giugno 2018;

CONSIDERATO che tale stabilizzazione è doverosa nei confronti delle sentenze sopra richiamate, oltre che analoga a quanto disposto dal comma 132 della L. 107/2015 nel comparto Scuola;

RILEVATO che il personale richiedente conferma per l'a.a. 2018/2019 è in parte già inserito nella graduatoria nazionale di cui sopra, e in parte in procinto di maturare i requisiti per l'inserimento nella predetta graduatoria;

VALUTATA l'idoneità del servizio svolto dai menzionati richiedenti conferma;

VISTO l'art. 7 co. 6 lett. d) del D.P.R. 132/2003 in materia di competenze del CdA sull'organico del personale non docente

*il CdA **delibera** di rendere disponibili alla mobilità i seguenti posti: profilo EP2, nr. 1 posto.*

***Delibera** altresì di mantenere i richiedenti conferma sui posti in organico sopra elencati per l'a.a. 2018/19, mediante la stipula dei relativi contratti a tempo determinato, ai sensi delle vigenti normative in materia di copertura di posti vacanti per l'intero anno accademico, senza oneri aggiuntivi per l'Erario in riferimento alla dotazione organica approvata dalla Corte dei Conti.*

IL PRESIDENTE del CdA

f.to Dr. Andrea Chiesi

(firma apposta ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993)

IL SEGRETARIO del CdA

f.to Dr. Mario Confalone

(firma apposta ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993)